

Statuto dell'Associazione “RagionevolMente” ALLEGATO A

Art. 1 – Denominazione. È costituita a tempo indeterminato l'associazione di volontariato denominata “RagionevolMente”, di seguito indicata come Associazione. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge provinciale 11 del 01/07/1993. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Sede. L'Associazione ha sede in Bolzano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni.

Art. 3 – Finalità e Scopi. L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

1. promuovere la corretta informazione scientifica mediante convegni, conferenze, dibattiti, pubblicazioni e mediante ogni altro mezzo idoneo allo scopo;
2. impegnarsi nel contrastare a livello locale e nazionale la disinformazione e la male-informazione scientifica, stimolando nella cittadinanza la formazione di un pensiero critico e consapevole sui temi di attualità scientifica e tecnologica, quale strumento fondamentale per la salvaguardia del diritto di autodeterminazione e della libertà personale di ogni individuo;
3. sviluppare sinergie con Associazioni od Enti locali, nazionali ed internazionali, pubblici o privati, che condividano gli scopi dell'Associazione, ponendo in essere iniziative per la tutela, la promozione e la valorizzazione di eventi finalizzati alla divulgazione scientifica, particolarmente nei settori delle Scienze Naturali e della Vita (biologia, biotecnologie, medicina, ecologia, etc...);
4. promuovere la partecipazione ad attività culturali e formative volte alla sensibilizzazione sul metodo ed i criteri della buona ricerca scientifica, sull'innovazione tecnologica e sull'uso di fonti liberamente fruibili, accurate, attendibili e qualificate per l'ottenimento di informazioni di carattere scientifico;
5. svolgere attività di ricerca e di documentazione, anche con altri Enti e Associazioni, pubblici e privati, scuole, istituti universitari e singoli studiosi;
6. redigere articoli divulgativi sui temi anzidetti da destinare a siti web, social network, blog, quotidiani e riviste, avvalendosi anche della collaborazione di giornalisti, di altri Enti od altre Associazioni;

Art. 4 – Attività. Per perseguire gli scopi di cui all'Art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

1. organizzare convegni, dibattiti, rassegne, manifestazioni, concorsi per borse di studio e qualsiasi altro tipo di iniziativa avente scopi e finalità di cui all'Art. 3 del presente Statuto;
2. editare in proprio o contribuire a editare pubblicazioni occasionali o periodiche a mezzo stampa o web;
3. organizzare e/o contribuire a organizzare attività di formazione e laboratori rivolti alla cittadinanza, al mondo scolastico ed universitario;
4. collaborare con relatori, giornalisti, scienziati e docenti che contribuiscono allo svolgimento delle iniziative di cui ai punti precedenti.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

1. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
2. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
3. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, tenendo presente che la natura dell'impegno volontario deve essere prevalente.

Art. 5 – Gli Associati. All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri maggiorenni che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi; soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e di ricevere informazioni sulle stesse;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto nelle assemblee.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento di cui all'Art. 1 e delle deliberazioni degli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi allo Statuto ed a osservare il Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve essere motivato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Presidente, che ripropone al Consiglio Direttivo la candidatura; l'esito del verdetto è definitivo.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottempererà alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; oppure
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale; oppure
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione o ad essa arrechi danni gravi, anche morali.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Quote Associative. Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile ed in nessun caso può essere restituita.

Art. 7 – Organi Sociali. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – L'Assemblea. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario (o suo delegato) e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione e sulle nomine dei componenti il Consiglio Direttivo. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate a maggioranza semplice dagli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza semplice dei presenti; e scioglie l'associazione, devolvendone il patrimonio, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l'assemblea entro 10 giorni.

La convocazione va diramata per iscritto (anche via email) con 10 giorni di anticipo e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono valide le riunioni cui partecipano di persona tutti i soci.

Art. 10 – Consiglio Direttivo. L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, il Tesoriere, il Vicepresidente e il Segretario. Le cariche di Vicepresidente e Segretario possono essere attribuite allo stesso Consigliere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. In attesa della ratifica dell'Assemblea i consiglieri surrogati hanno solo funzione consultiva. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono assolte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni; sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- ha facoltà di costituire comitati e divisioni, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tre volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

La convocazione va diramata per iscritto (anche via email) con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. Il Consiglio Direttivo può riunirsi per audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera con criterio di maggioranza semplice.

Art. 11 – Presidente. Il Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi. Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, nonché l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente e, in subordine, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 – Tesoriere. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizi affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Patrimonio ed Entrate. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative degli aderenti ed erogazioni liberali di associati e di terzi;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi attraverso lo svolgimento di occasionali attività commerciali marginali, inserite in campagne di sensibilizzazione, affini agli scopi statutari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. È previsto un fondo di riserva in bilancio: esso accoglie gli eventuali avanzi di gestione in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale.

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione, così come eventuali avanzi di gestione. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 14 – Bilancio. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere messi a disposizione di ogni associato 10 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea.

Art. 15 – Scioglimento. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione secondo i termini dell'Art. 8 del presente Statuto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, non necessariamente fra i soci, e determina le modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altre associazioni di volontariato con finalità analoghe operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16 – Norme Finali. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge in materia.